

Agenzia delle Entrate | **Risoluzione** | 6 ottobre 2025 | **n. 51/E**

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e "F24 enti pubblici" (F24 EP), delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione

Istituzione dei codici tributo

Rubrica non ufficiale

L'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d'imposta riconoscono in via automatica. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e "F24 enti pubblici" (F24 EP).

Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'Agenzia delle entrate emana l'atto di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "7909" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";
- "7910" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

> nei campi "codice ufficio" e "codice atto", le informazioni riportate all'interno del provvedimento notificato;

> nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione;

> il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.

Per consentire il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “700E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;
- “701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

> nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate all'interno del provvedimento notificato;

> il campo “riferimento B” è valorizzato con l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato “AAAA”;

> il campo “riferimento A” non è valorizzato.

Si rammenta che ai sensi del citato [articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973](#), il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241](#).